

L'attivazione del liceo sportivo potrà ' avvenire nell'ordine di **una sola classe** per provincia in un solo liceo scientifico. **Il limite è inderogabile**. Lo ha fatto sapere il ministro dell'istruzione, **Stefania Giannini**, il 24 aprile scorso in VII commissione alla camera, in risposta a un'interrogazione presentata dal deputato Irene Manzi del PD (5-02389 <Sulle sezioni dei licei ad indirizzo sportivo>.)

L'indicazione di **limitare ad una sola classe** l'attivazione dell'indirizzo sportivo, ha chiarito il ministro, è stata adottata allo scopo di evitare di abbassare il livello delle sezioni, considerando che il loro funzionamento richiede lo stanziamento di ingenti risorse per l'acquisto di attrezzature.

Il tutto tenendo nella dovuta considerazione sia la necessità di evitare il detrimento dell'indirizzo tradizionale del liceo scientifico, sia l'esigenza di non determinare situazioni di soprannumerarietà tra i docenti titolari delle classi 51/A (italiano e latino) e 52/A (greco e latino).

La sezione ad indirizzo sportivo dei licei scientifici, ha ricordato il titolare del dicastero di viale Trastevere, è stata introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52. Secondo quanto disposto dall'articolo 7 del decreto, il nuovo indirizzo sarà attivato in via ordinamentale a partire dalla classe prima del prossimo anno scolastico 2014/2015. Per quanto riguarda il numero delle classi e delle sezioni attivabili in tale anno, la circolare n. 28 del 10 gennaio 2014, relativa alle iscrizioni alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, ha precisato che, **in sede di prima applicazione del decreto, sarà consentita l'attivazione di una sola classe prima** di liceo scientifico ad indirizzo sportivo per ciascuna istituzione scolastica autorizzata.

La limitazione ad una sola sezione di indirizzo sportivo per istituto **è stata poi confermata** anche dalla **recente circolare ministeriale n. 32 del 1° aprile 2014**, sulla costituzione degli organici del personale docente per l'anno 2014/2015. Tutto ciò è in linea con quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 52, secondo il quale le sezioni attivabili in ciascuna regione non possono essere in numero superiore a quello delle relative province, fermo restando il conseguimento a regime degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, e a condizione che non si verifichino esuberi di personale docente.